



COMUNE DI BELMONTE CALABRO

(Provincia di Cosenza)



Viale Michele Bianchi - 87033 Belmonte Calabro - ☎ 0982-400207 📠 0982 400608 📧 e-mail: belmonte_calabros@fiscali.it

Prot. n. _5542 - del _10/nov../2020

ORDINANZA N._98 _ REVOCA ORDINANZA n° 67 del 06/11/2020

Oggetto: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID19-

IL SINDACO

Tenuto conto:

che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) una emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

- **che** lo Stato Italiano, fra altri, per il proprio territorio, ha adottato:

a) il DPM del 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa fino alla data odierna;

b) i D.P.C.M. dell'8 marzo – D.L. del 25 marzo - del 16 maggio n°33 (2020) e seguenti, recanti misure per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Richiamato in particolare il DPCM 13/ottobre 2020 recante “ ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25/marzo 2020 n° 19, convertito con modificazioni dalla L. 25/maggio 2020 n° 35, recante “ misure urgenti per fronteggiare l’Emergenza Epidemiologica da COVID-19 “, e del D.L. n° 33 del 16 maggio 2020 convertito dalla L. 14 luglio n° 74, recante “ ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Epidemiologica da COVID-19” nonché successivi DPCM in materia;

Che le Regioni hanno adottato provvedimenti relativi alla propria competenza territoriale sanitaria e, in tal senso, anche la Regione Calabria;

che in particolare, dal punto di vista procedurale, è previsto, per il territorio calabrese, che i Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la **prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l’emanazione del provvedimento di competenza;**

RAVVISATA la necessità di conferire effetto alla prescrizione dell’ASP, adottando conseguenziale, dovuto, provvedimento contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica in coerenza ed in attuazione delle disposizioni sopracitate, che non lasciano margini alla discrezionalità dell’Ente Comunale;

Dato atto che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, al sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.lgs. 112/1998, nonché dell’art. 50 comma 5 del TUEL- Testo Unico Enti Locali, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale;

VISTA la nota 5470 del 06/novembre/2020 con nomi in allegato, proveniente dall’Uff. di Igiene Pubblica di Amantea (CS) prot. 105455, comprende la misura restrittiva anche a carico di :

- 1) **UT QÙQÙ** residente in Belmonte
Calabro via UT QÙQÙ

ai sensi delle ordinanze in vigore del Presidente della Regione Calabria e DPCM per misure di prevenzione COVID-19, onde rafforzare le misure di contenimento della diffusione del COVID-19, “ si prescrive al soggetto sopra citato di sottoporsi alla misura di permanenza domiciliare presso la propria residenza/domicilio, (**isolamento obbligatorio**) da giorno 06/11/2020 fino a data da stabilire e fino a comunicazioni del Dipartimento, con sorveglianza attiva svolta dal personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.P. di Amantea, per le finalità e con le modalità



dettagliatamente illustrate all'art. 3, comma 1, lettera M e commi da 2 a 7, del DPCM del 28 marzo 2020".

CONSIDERATO che a seguito detta comunicazione è stata redatta ordinanza di quarantena a:

1) UT QÙQ residente in
Belmonte Calabro via UT QÙQ

VERIFICATO la nota 5538 del 10/nov. 2020, datata 09/11/2020 da parte del Dipartimento Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, ufficio di Igiene dell'ASL di Amantea (CS), a firma del dott. MORELLI ed avente in oggetto "Disposizione termine/annullamento decreto di quarantena in quanto assente a scuola dal 13 ott. 2020 - " Si dispone il termine di permanenza domiciliare in quarantena per l'alunno sottoelencato in quanto, sulla base della dichiarazione del Dirigente Scolastico G. CAVALLO, il quale sottoscrive che l'alunna ha frequentato in maniera sporadica fino al 06/ e poi solo il 13 ottobre 2020"":

1) UT QÙQ residente in
Belmonte Calabro via UT QÙQ

Con i poteri del sindaco;

**PRENDE ATTO DI QUANTO IN CONTENUTO E PER L'EFFETTO,
REVOCA**

**L'Ordinanza n° 67 del 06/11/2020 prot. 5476, con la revoca degli effetti in contenuto
alla stessa e relativi agli obblighi di quarantena a carico del sig.**

- UT QÙQ residente in Belmonte
Calabro via UT QÙQ

DISPONE

che il Comando di Polizia Municipale provveda all'immediata notifica della presente ordinanza al destinatario;

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità di cui all'art. 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

la trasmissione della presente ordinanza a:

1. Prefettura di Cosenza,
2. al Dipartimento Prevenzione ASP di Cosenza;
3. Dipartimento Regionale Tutela della Salute;
4. alla Stazione Carabinieri sede di Belmonte Calabro;
5. al Comando di Polizia Municipale di Belmonte Calabro,

L'Ufficio notifiche provvederà all'immediata notifica ai diretti interessati:

- UT QÙQ residente in
Belmonte Calabro via UT QÙQ

E per esso al sig. UT QÙQ nato a UT QÙQ con residenza in
Belmonte Calabro via UT QÙQ

AVVERTE CHE

La presente ordinanza, di revoca, ha decorrenza immediata, fatte salve eventuali successive disposizioni.

Avverso la presente Ordinanza e ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

.10/novembre/2020



Sindaco

Dr. Francesco BRUNO